

Elenco di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione: Malta

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Trattato che istituisce la Comunità europea, titolo I, Libera circolazione delle merci

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31 del trattato CE, Malta adegua il suo mercato per l'importazione, il deposito e la vendita all'ingrosso dei prodotti petroliferi entro il 31 dicembre 2005. In tale contesto Malta garantisce inoltre che le licenze di commercializzazione siano rilasciate in tempo utile, in modo da consentire ai titolari di tali licenze di iniziare le loro attività entro il 1° gennaio 2006.

2. 32001 L 0083: Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

In deroga ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia fissati nella direttiva 2001/83/CE, le autorizzazioni di immissione in commercio dei prodotti farmaceutici che figurano nell'elenco (nell'appendice A del presente allegato, fornita da Malta in un'unica lingua) e rilasciate, a norma della legislazione maltese, prima della data di adesione restano valide fino al loro rinnovo in conformità dell'acquis o fino al 31 dicembre 2006, se questa data è anteriore. Fatte salve le disposizioni del titolo III, capo 4 della direttiva, le autorizzazioni di immissione in commercio basate su questa deroga non godono del mutuo riconoscimento negli Stati membri.

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Trattato che istituisce la Comunità europea;

31968 L 0360: Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13), modificata da ultimo da:

- 11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21);

31968 R 1612: Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2), modificato da ultimo da:

– 31992 R 2434: Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27.7.1992 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

1. L'articolo 39 del trattato CE si applica pienamente soltanto, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori a Malta, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai punti da 2 a 4.

2. Malta può ricorrere alle procedure descritte in appresso fino alla fine del periodo di sette anni a partire dalla data di adesione.

Quando Malta subisce o prevede perturbazioni sul suo mercato del lavoro, che possono comportare rischi gravi per il tenore di vita e il livello dell'occupazione in una data regione o per una data professione, ne avvisa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo loro ogni opportuna indicazione. Sulla base di tali informazioni, Malta può chiedere alla Commissione di dichiarare parzialmente o totalmente sospesa l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) 1612/68 per ristabilire la normalità in detta regione o professione. La Commissione decide in merito alla sospensione e alla sua durata e portata entro due settimane al massimo dalla ricezione della richiesta e notifica al Consiglio tale decisione. Entro due settimane dalla decisione della Commissione, ciascuno Stato membro può chiedere l'abrogazione o la modifica di tale decisione da parte del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa domanda entro due settimane.

Malta ha la facoltà, in casi urgenti ed eccezionali, di sospendere l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, trasmettendo successivamente una comunicazione motivata alla Commissione.

3. Per avere in anticipo informazioni su qualunque situazione che richieda un intervento, conformemente al paragrafo 2 durante i sette anni successivi all'adesione Malta può mantenere il suo sistema di permessi di lavoro per i cittadini di altri Stati membri cui si applicano gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, ma deve concedere tali permessi di lavoro automaticamente.

4. Qualora talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE non possano essere dissociate dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68, la cui applicazione può essere sospesa in conformità del punto 2, Malta può derogare a tali disposizioni nella misura necessaria all'applicazione del punto 2.

3. POLITICA DELLA CONCORRENZA

1. Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1, Regole di concorrenza

In deroga agli articoli 87 e 88 del trattato CE, Malta può mantenere in vigore fino al 31 dicembre 2008 gli aiuti concessi in base ai regimi fiscali previsti dalle disposizioni 4 e 6 della legge sulla promozione delle imprese purché:

- l'importo annuale dell'aiuto concesso a un'impresa non superi 7200 MTL per dipendente, o
- se calcolato in base ai profitti ammissibili ai fini dell'aiuto, l'importo annuale non superi 25 000 MTL per dipendente qualora l'aliquota ridotta di imposta applicabile sia del 5% (ai sensi delle disposizioni 4 e 6) o 28 000 MTL per dipendente qualora l'aliquota ridotta di imposta sia del 10% o del 15% (ai sensi delle disposizioni 4 e 6).

2. Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1, Regole di concorrenza.
- a) In deroga agli articoli 87 e 88 del trattato CE, Malta può applicare fino al 30 novembre 2000 esenzioni dall'imposta sulle persone giuridiche, concesse in base alla legge sullo sviluppo industriale e alla legge sui porti franchi di Malta, alle seguenti condizioni:
- i) per le imprese che, secondo la definizione comunitaria¹ e in conformità della prassi vigente presso la Commissione, sono considerate piccole e medie imprese, fino al 31 dicembre 2011 compreso.

In caso di fusione, acquisto o operazione analoga che interessi il beneficiario di un'esenzione fiscale concessa ai sensi delle leggi succitate, l'esenzione dall'imposta sulle persone giuridiche è interrotta.

¹ Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

ii) per le altre imprese purché siano rispettati i seguenti limiti per gli importi degli aiuti concessi in base alle leggi succitate:

aa) Aiuti di Stato per gli investimenti regionali:

- l'aiuto non deve superare il limite massimo del 75% dei costi di investimento ammissibili, se l'impresa ha ottenuto il diritto all'esenzione fiscale anteriormente al 1° gennaio 2000. Se l'impresa ha ottenuto il diritto all'esenzione fiscale durante il 2000, l'aiuto complessivo non deve superare il limite massimo del 50% dei costi di investimento ammissibili;
- il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nei limiti massimi succitati del 75% e 50% inizia il 1° gennaio 2001; tutti gli aiuti richiesti e ottenuti in base a profitti che precedono tale data sono esclusi dal calcolo;
- non esiste alcun obbligo di rimborso dell'aiuto se alla data dell'adesione l'impresa supera già i limiti applicabili;

- ai fini del calcolo dell'aiuto complessivo si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto che l'aiuto provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- i costi ammissibili sono definiti in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ¹;
- i costi ammissibili che possono essere presi in considerazione sono quelli sostenuti tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2006 in base a un programma di investimento formalmente adottato dal beneficiario non oltre il 31 dicembre 2002 e notificato al Ministero dei Servizi economici della Repubblica di Malta entro il 31 marzo 2003.

bb) Aiuti di Stato per istruzione, ricerca e sviluppo, e investimenti per l'ambiente:

- l'aiuto non deve superare i pertinenti massimali di intensità di aiuto applicabili a tali obiettivi;

¹ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

- il periodo per il calcolo dell'aiuto da includere nel massimale applicabile inizia il 1° gennaio 2001; tutti gli aiuti richiesti e ricevuti sulla base dei benefici antecedenti tale data sono esclusi dal calcolo;
- per calcolare l'aiuto globale, si tiene conto di tutti gli aiuti concessi al beneficiario in relazione ai costi ammissibili, compresi gli aiuti concessi in base ad altri regimi e indipendentemente dal fatto se l'aiuto sia concesso da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- i costi ammissibili sono definiti in base alle norme comunitarie applicabili all'obiettivo degli aiuti in questione;
- l'aiuto non è rimborsato se alla data di adesione l'impresa ha già superato il massimale applicabile;
- i costi ammissibili che possono essere presi in considerazione sono quelli sostenuti tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2006 in base a un programma di investimento formalmente adottato dal beneficiario non oltre il 31 dicembre 2002 e notificato al Ministero dei Servizi economici della Repubblica di Malta entro il 31 marzo 2003.

- b) Gli aiuti concessi in base ai due regimi succitati e non resi conformi alle condizioni di cui alla lettera a) entro la data di adesione sono considerati nuovi aiuti ai sensi del meccanismo di aiuti esistente riportato nell'allegato IV, capitolo 3 sulla politica della concorrenza, del presente atto.
- c) Malta trasmette alla Commissione:
- due mesi dopo la data dell'adesione, informazioni sull'adempimento delle condizioni indicate alla lettera a) di cui sopra;
 - entro la fine del settembre 2007, informazioni sui costi di investimento ammissibili effettivamente sostenuti dai beneficiari in virtù delle leggi succitate e sugli importi complessivi degli aiuti ottenuti dai beneficiari.
3. Trattato che istituisce la Comunità europea, Titolo VI, Capo 1, Regole di concorrenza
- a) Nonostante gli articoli 87 e 88 del trattato CE e purché siano rispettate le condizioni qui di seguito enunciate, Malta può adottare le seguenti misure di aiuto alla ristrutturazione per un importo complessivo massimo di 419 491 000 MTL ai cantieri navali Malta Drydocks e Malta Shipbuilding Company Limited o agli eventuali successori legali (in appresso denominati "cantieri navali"), durante il periodo di ristrutturazione compreso tra il 2002 e la fine del 2008, ripartiti come segue:

- stralcio del debito fino a 300 000 000 MTL;
- aiuto all'investimento fino a 9 983 000 MTL in conformità del piano di investimento di capitale contenuto nel piano di ristrutturazione;
- borse di studio per la formazione fino a 4 530 000 MTL;
- compensazione per i costi sociali della ristrutturazione fino a 32 024 000 MTL;
- aiuto per i costi finanziari fino a 17 312 000 MTL;
- altri aiuti connessi con i costi finanziari delle borse di studio per la formazione e con il sussidio per l'investimento di capitale fino a 3 838 000 MTL;
- sussidi al capitale d'esercizio sino a 51 804 000 MTL. Questo elemento dell'aiuto operativo del piano diminuisce nel tempo, in modo che non oltre il 25% dell'importo attualmente pagato possa essere versato negli ultimi quattro anni del piano di ristrutturazione.

Gli aiuti per ciascuna voce non possono superare i costi per cui sono concessi e devono costituire il minimo necessario per raggiungere gli obiettivi del piano di ristrutturazione.

- b) Malta esegue la ristrutturazione dei cantieri navali sulla base di un piano di ristrutturazione inteso a raggiungere la piena redditività entro la fine del periodo di ristrutturazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i) l'aiuto è concesso una volta sola. Alla società proprietaria dei cantieri navali non sarà concesso nessun aiuto dopo il 31 dicembre 2008;
 - ii) le ore/uomo disponibili per la forza lavoro produttiva di 1410 persone prevista per la costruzione, la riparazione e la trasformazione navale (in seguito alla ristrutturazione) nei cantieri navali sono 2,4 milioni di ore/uomo l'anno;
 - iii) il numero di ore/uomo vendute per la costruzione e la trasformazione navale non eccede 2 035 000 per ciascuno dei dieci anni successivi all'inizio del periodo di ristrutturazione;

- iv) la costruzione navale, quale definita nel regolamento (CE) n. 1540/98 relativo agli aiuti alla costruzione navale¹, non supera una produzione annua massima di 10 000 tonnellate di stazza lorda compensata. I cantieri navali possono dedurre dalla produzione dichiarata le seguenti operazioni purché si dimostri che sono state esternalizzate: erezione di ponteggi, trasporto interno, servizi temporanei, servizi di guardia, costruzione di installazioni e modelli, servizi di pulizia delle navi, isolamento e laminazione, impianti sentina e zavorra, estintori e sistemi di nebulizzazione, cablaggio (se non compreso nelle installazioni elettroniche), installazioni elettroniche (tenuto conto che, generalmente, comportano una percentuale elevata di costi materiali, per queste operazioni deve essere preso in considerazione soltanto il 40% dei costi documentati), armamento, carpenteria in ferro, trattamenti meccanici, disinfezione (escluse le cabine sanitarie) e riscaldamento.

Dalla stazza lorda compensata totale del contratto di costruzione navale in questione può essere dedotta la percentuale stabilita per le suddette operazioni esternalizzate;

- v) Il dock 1 della società Malta Drydocks è chiuso alla costruzione, trasformazione e riparazione navale per almeno dieci anni dalla data di inizio del periodo di ristrutturazione. Se il dock chiuso è riutilizzato per altre attività, queste ultime non devono dipendere dalle società attualmente proprietarie dei cantieri navali e non devono essere connesse alla costruzione, riparazione o trasformazione navale;

¹ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

- vi) quanto alla richiesta di riduzione della forza lavoro nei cantieri, Malta assicura il mantenimento della forza lavoro essenziale dotata delle competenze tecniche fondamentali;
 - vii) i programmi di formazione associati al piano di ristrutturazione devono essere compatibili con le norme comunitarie generalmente applicabili;
 - viii) qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui sopra è rimborsato.
- c) Se la redditività dei cantieri navali non può essere raggiunta a causa di circostanze eccezionali impreviste al momento della stesura del piano di ristrutturazione, la Commissione può rivedere le condizioni indicate alla lettera b) in conformità della procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE. Prima dell'inizio della procedura la Commissione tiene pienamente conto dei pareri degli Stati membri sull'esistenza di circostanze eccezionali. Tali pareri sono espressi sulla base delle raccomandazioni della Commissione e sulla base delle pertinenti informazioni disponibili e circostanze.

L'importo complessivo degli aiuti di cui alla lettera a) non è superato in nessun caso.

- d) Durante il periodo di ristrutturazione, Malta coopera con le modalità di monitoraggio stabilite dalla Commissione, ivi comprese ispezioni in loco da parte di esperti indipendenti.

Malta trasmette alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione del piano. Le relazioni contengono tutte le informazioni pertinenti affinché la Commissione possa valutare la situazione per quanto riguarda l'attuazione del programma di ristrutturazione, compreso il comportamento dei cantieri in materia di prezzi per i nuovi contratti di riparazione e costruzione navale da essi ottenuti. Ogni relazione annuale sulla produzione del cantiere navale deve precisare le tonnellate di stazza lorda compensata dei lavori esternalizzati ammissibili, riferiti al periodo effettivo in cui sono stati effettuati da terzi, e includerle nel calcolo della stazza lorda compensata del contratto di costruzione navale. Per la costruzione delle navi la cui durata si distribuisca su due anni, il valore della stazza lorda compensata è congelato al termine dell'anno, al fine di impedire aggiustamenti retroattivi. Ciascun cantiere navale deve anche poter esibire, a fini di verifica, tutti i contratti relativi all'esternalizzazione dei lavori riportati nella lettera b), punto iv).

Malta trasmette tali relazioni entro due mesi dalla fine di ciascun anno, iniziando dal marzo 2003. L'ultima relazione è presentata alla fine di marzo del 2009, salvo diverso accordo tra la Commissione e Malta.

4. AGRICOLTURA

A. NORMATIVA AGRICOLA

1. 31975 R 2759: Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32000 R 1365: Regolamento (CE) n. 1365/2000 del Consiglio, del 19.6.2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5);

31975 R 2771: Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0493: Regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione, del 19.3.2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7);

31975 R 2777: Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0493: Regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione, del 19.3.2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7);

31992 R 1766: Regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32000 R 1666: Regolamento (CE) n. 1666/2000 del Consiglio, del 17.7.2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1);

31995 R 3072: Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0411: Regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione, del 4.3.2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27);

31996 R 2200: Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32002 R 1881: Regolamento (CE) n. 1881/2002 del Consiglio, del 14.10.2002 (GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13);

31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3.2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9);

31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2345: Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, del 30.11.2001 (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29);

31999 R 1255: Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0509: Regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, del 21.3.2002 (GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15);

31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10);

32001 R 1260: Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0680: Regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, del 19.4.2002 (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

Programma speciale per la politica di mercato per l'agricoltura maltese (SMPPMA)

- a) Aiuti di Stato speciali a carattere temporaneo a sostegno dei produttori agricoli

In deroga all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75, all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2771/75, all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2777/75, all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2200/96, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2201/96, all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1493/1999, Malta può concedere aiuti di Stato speciali a carattere temporaneo ai produttori maltesi di pomodori per la trasformazione, ortofrutticoli freschi, vino, carni suine, latte, pollame e uova. Questo sostegno sarà adattato per ciascuno dei settori interessati sulla base degli aiuti esistenti nell'ambito delle attuali norme della politica agricola comune.

Detti aiuti possono essere concessi per un periodo di sette anni dalla data di adesione per i prodotti di origine animale e di 11 anni dalla data di adesione per i prodotti agricoli, conformemente al seguente programma di degressività:

per i prodotti di origine animale: primo anno 100%, secondo anno 95%, terzo anno 90%, quarto anno 72%, quinto anno 54%, sesto anno 36% e settimo anno 18%;

per i prodotti agricoli: primo e secondo anno 100%, terzo e quarto anno 95%, quinto e sesto anno 90%, settimo anno 75%, ottavo anno 60%, nono anno 45%, decimo anno 30% e undicesimo anno 15%.

Detti aiuti sono limitati ai seguenti importi per ciascun settore:

Programma per i prodotti agricoli (milioni di euro)					
Anno	Settore dei pomodori per la trasformazione, compreso l'aiuto supplementare	Settore vitivinicolo, compreso l'aiuto supplementare	Settore della frutta fresca	Settore degli ortaggi freschi	Totale per i prodotti agricoli
2004	1,37	2,76	2,43	0,96	7,52
2005	1,48	2,62	2,43	0,96	7,49
2006	2,68	1,23	2,31	0,91	7,13
2007	2,68	1,10	2,31	0,91	7,00
2008	2,63	1,04	2,18	0,86	6,71
2009	2,63	0,94	2,18	0,86	6,61
2010	2,15	0,83	1,82	0,72	5,52
2011	1,46	0,83	1,46	0,57	4,32
2012	0,85	0,76	1,10	0,43	3,14
2013	0,42	0,51	0,73	0,29	1,95
2014	0,18	0,36	0,37	0,15	1,06
TOTALE	18,53	12,98	19,32	7,62	58,45

Programma per i prodotti di origine animale (milioni di euro)					
Anno	Programma SMPPMA per il settore lattiero-caseario, compreso l'aiuto alla ristrutturazione	Settore delle carni suine, compreso l'aiuto alla ristrutturazione	Settore delle uova, compreso l'aiuto alla ristrutturazione	Settore del pollame, compreso l'aiuto alla ristrutturazione	Totale per i prodotti di origine animale, compreso l'aiuto alla ristrutturazione
2004	2,50	5,40	2,30	1,80	12,0
2005	2,45	5,17	2,18	1,70	11,5
2006	2,40	4,94	2,03	1,63	11,0
2007	1,97	4,15	1,70	1,38	9,20
2008	1,63	3,28	1,34	1,15	7,40
2009	1,28	2,46	0,99	0,87	5,60
2010	0,94	1,65	0,59	0,62	3,80
TOTALE	13,17	27,05	11,13	9,15	60,5

Per ciascun settore, gli aiuti di Stato possono essere assegnati soltanto entro i seguenti massimali:

Prodotti agricoli (quantitativi annui):

Pomodori per la trasformazione: 27 000 tonnellate

Frutta fresca: 19 400 tonnellate

Ortaggi freschi: 38 200 tonnellate

Vite: 1 000 ha

Prodotti di origine animale (quantitativi annui):

Prodotti lattiero-caseari: 45 000 tonnellate

Carni suine: 125 200 capi

Pollame: 7 000 tonnellate

Uova: 5 000 tonnellate

- b) Aiuti di Stato speciali a carattere temporaneo a sostegno dei trasformatori e dei dettaglianti riconosciuti di prodotti agricoli importati

In deroga all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75, all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1766/92, all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 3072/95, all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2201/96, all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/99, all'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1260/2001, Malta può concedere aiuti di Stato speciali a carattere temporaneo per sostenere l'acquisto di prodotti agricoli importati che prima dell'adesione beneficiavano di restituzioni all'esportazione o erano importati da paesi terzi in esenzione da dazio purché Malta preveda un meccanismo per garantire che del sostegno si avvantaggino effettivamente i consumatori. Gli aiuti sono calcolati sulla base della differenza tra i prezzi UE (compreso il trasporto) e quelli del mercato mondiale, non devono superare tale differenza e tengono conto del livello delle restituzioni all'esportazione.

Detti aiuti di Stato sono concessi in modo decrescente per un periodo massimo di sette anni dalla data di adesione: primo anno 100%, secondo anno 95%, terzo anno 90%, dal quarto al settimo anno una riduzione del 18% l'anno.

Detti aiuti sono limitati ai seguenti importi per ciascun settore:

Misure relative alle
forniture

Milioni di euro

Prodotti	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Cereali	3,0	2,9	2,7	2,2	1,6	1,1	0,5	14,0
Zucchero	11,0	10,5	9,9	7,9	5,9	4,0	2,0	51,2
Prodotti a base di carne	0,8	0,8	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2	3,9
Prodotti lattiero- caseari	1,0	1,0	0,9	0,7	0,5	0,4	0,2	4,7
Prodotti semilavorati a base di pomodori	0,8	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3	0,1	3,7
Totale								77,4

Per ciascun settore, gli aiuti di Stato possono essere assegnati soltanto entro i seguenti massimali:

Zucchero	
Prodotto	Quantitativo (tonnellate per anno)
Zucchero	35 000

Cereali	
Prodotto	Quantitativo (tonnellate per anno)
Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina	52 000
Orzo, escluso quello destinato alla semina	61 000
Granturco, escluso quello destinato alla semina	62 000
Riso	3 000
Malto di altri cereali, escluse le farine di frumento (grano)	2 500
Semolino (semole e semolini di frumento (grano) duro)	3 500

Prodotti lattiero-caseari	
Prodotto	Quantitativo (tonnellate per anno)
Crema di latte in polvere o in altra forma solida, tenore di materia grassa < 1,5%	521
Burro naturale, tenore di materia grassa $\leq 85\%$, imballaggio immediato	250
Altri tipi di burro, tenore di materia grassa $\leq 85\%$, imballaggio immediato	250
Formaggio Cheddar	1 200
Formaggio Edam	1 000
Altri formaggi fusi (Kefalo tyri, ecc.)	1 500

Prodotti a base di carne	
Prodotto	Quantitativo (tonnellate per anno)
Quarti posteriori di bovini non disossati, congelati	4 200
Tagli di carni bovine disossate detti "crop", "chuck and blade" e tagli detti "brisket", congelati	2 000
Altri prodotti preparati e lavorati a base di carni della specie suina domestica	500
"Corned beef" in recipienti ermeticamente chiusi	1 200

Altri prodotti	
Prodotto	Quantitativo (tonnellate per anno)
Pomodori preparati, tenore di sostanza secca >30%, confezioni di peso >3kg	5 500
Pomodori conservati, interi o in pezzi, in contenitori di peso >3kg	3 000

- c) Per quanto riguarda ciascuno dei prodotti agricoli che rientrano nell'SMPPMA, la clausola di salvaguardia economica di carattere generale di cui all'articolo 37 del presente atto si applica a Malta fino a cinque anni dopo la data di adesione.
- d) Malta presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato, indicando le forme degli aiuti e gli importi per settore.

2. 31992 R 3950: Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:

– 32002 R 0582: Regolamento (CE) n. 582/2002 della Commissione, del 4.4.2002 (GU L 89 del 5.4.2002, pag. 7).

In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte consegnato per Malta viene determinato dopo un periodo di cinque anni dalla data di adesione.

Finché non viene determinato il tenore rappresentativo di materia grassa, non è applicabile a Malta il raffronto del tenore di materia grassa per il calcolo del prelievo supplementare di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1392/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 ¹.

¹ GU L 187 del 10.7.2001, pag. 19.

3. 31996 R 2201: Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0453: Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione, del 13.3.2002 (GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, nelle campagne di commercializzazione dal 2004/2005 al 2008/2009 possono beneficiare del regime di cui all'articolo 2 di detto regolamento anche i contratti tra i trasformatori e i singoli produttori. Rispetto al quantitativo totale di pomodori contrattato da un determinato trasformatore, i quantitativi per i quali possono essere stipulati contratti tra detto trasformatore e singoli produttori non possono superare il 75% per la campagna 2004/2005, il 65% per la campagna 2005/2006, il 55% per la campagna 2006/2007, il 40% per la campagna 2007/2008 e il 25% per la campagna 2008/2009. Le attuali cooperative ed altre associazioni di produttori maltesi non riconosciute quali organizzazioni di produttori a norma della legislazione comunitaria vengono considerate "singoli produttori".

4. 31997 R 2597: Regolamento (CEE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13), modificato da ultimo da:

- 31999 R 1602: Regolamento (CE) n. 1602/1999 del Consiglio, del 19.7.1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2597/97, le prescrizioni relative al tenore minimo di materia grassa del latte intero non si applicano al latte alimentare prodotto a Malta per un periodo di tre anni dalla data di adesione. Il latte alimentare non conforme alle prescrizioni relative al tenore di materia grassa può essere commercializzato solo a Malta o esportato in un paese terzo.

5. 31999 R 1254: Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2345: Regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, del 30.11.2001 (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29).

In deroga all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1254/1999, a Malta l'applicazione del coefficiente di densità viene introdotta gradualmente su base lineare da 4,5 UBA per ettaro nel primo anno successivo all'adesione a 1,8 UBA per ettaro cinque anni dopo l'adesione. Durante tale periodo, per determinare il coefficiente di densità nell'azienda non si tiene conto delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore.

Malta presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di questa misura entro il 31 dicembre 2007.

6. 31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2585: Regolamento (CE) n. 2585/2001 del Consiglio, del 19.12.2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

In deroga all'allegato V, punto C.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, fino al 31 dicembre 2008 Malta può mantenere all'8% l'attuale titolo alcolometrico volumico minimo naturale del vino prodotto con le varietà indigene Ġellewża e Ghirgentina, con la possibilità di un aumento (arricchimento) che non ecceda un volume del 3%.

Durante tale periodo Malta assicura un efficace adeguamento delle sue tecniche viticole, al fine di poter produrre uve da vino indigene di alta qualità entro il 31 dicembre 2008.

7. 32001 R 1260: Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1), modificato da ultimo da:

– 32002 R 0680: Regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, del 19.4.2002 (GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26).

In deroga all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, Malta può concedere, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di adesione con una decrescenza lineare (20% all'anno), aiuti di Stato destinati al trasporto via traghetto di prodotti agricoli da Gozo.

Malta presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure relative agli aiuti di Stato, indicando le forme degli aiuti e gli importi.

B NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. NORMATIVA VETERINARIA

1. 31992 L 0046: Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo da:

– 31996 L 0023: Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996 (GU L 125 del 23.05.1996, pag. 10).

a) Fino al 31 dicembre 2009, gli stabilimenti di trasformazione del latte elencati nell'appendice B del presente allegato possono ricevere consegne di latte crudo non conforme all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE o che provengono da aziende lattiero-casearie non conformi all'allegato A, capitoli I e II della stessa direttiva, purché tali aziende figurino in un elenco tenuto a tale scopo dalle autorità maltesi.

- b) Finché lo stabilimento di cui alla precedente lettera a) beneficia delle disposizioni ivi contenute, i prodotti provenienti da detto stabilimento sono immessi unicamente sul mercato nazionale, indipendentemente dalla data di commercializzazione. Detti prodotti devono recare uno speciale bollo sanitario.
 - c) Malta garantisce il graduale allineamento all'allegato A della direttiva 92/46/CEE nelle aziende lattiere e presenta alla Commissione relazioni annuali sui progressi conseguiti nel migliorare e ristrutturare ciascuna delle aziende agricole e nel controllare la mastite nelle mandrie, al fine di soddisfare i requisiti di igiene e qualità della direttiva 92/46/CEE.
 - d) Le modalità di applicazione intese a garantire il corretto funzionamento del summenzionato regime transitorio sono adottate a norma dell'articolo 31 della direttiva 92/46/CEE.
2. 31999 L 0074: Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

Fino al 31 dicembre 2006, gli stabilimenti di Malta elencati nell'appendice C del presente allegato possono continuare a utilizzare le gabbie esistenti che non soddisfano i requisiti di altezza minima di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 4 e all'articolo 5, paragrafo 1, punto 5 della direttiva 1999/74/CE per elementi costruttivi minori (solo altezza e pendenza), a condizione che le gabbie abbiano un'altezza minima non inferiore a 36 cm per il 65% della superficie e non inferiore a 33 cm per ogni punto e che la pendenza non sia superiore al 16%.

II. NORMATIVA FITOSANITARIA

32002 L 0053: Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1);

32002 L 0055: Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

Malta può rinviare, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, l'applicazione delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto concerne la commercializzazione nel suo territorio di sementi delle varietà, elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi, che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive. Durante tale periodo, dette sementi non sono commercializzate nel territorio di altri Stati membri.

5. PESCA

31992 R 3760: Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag.1) modificato da ultimo da:

- 31998 R 1181: Regolamento (CE) n. 1181/98 del Consiglio, del 4.6.1998 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 si applica a Malta ferme restando le seguenti disposizioni specifiche:

Le quote maltesi delle possibilità di pesca comunitarie per il tonno saranno determinate dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, dopo il riconoscimento da parte della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) subito dopo l'adesione di Malta all'Unione, che il limite delle catture di Malta in conformità della raccomandazione ICCAT 94-11 è aggiunta alle attuali possibilità di pesca comunitarie.

6. POLITICA DEI TRASPORTI

1. 31992 L 0006: Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

In deroga all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/6/CEE, non è necessario, fino al 31 dicembre 2005, che gli autoveicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno a Malta siano muniti dei dispositivi di limitazione della velocità indicati in tali articoli.

2. 31996 L 0096: Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1), modificata da:

– 32001 L 0011: Direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14.2.2001 (GU L 48 del 17.2.2001, pag. 20).

In deroga all'articolo 1 della direttiva 96/96/CE, fino al 31 dicembre 2004 non è necessario controllare i seguenti elementi, elencati negli allegati I e II della direttiva, per le relative categorie di veicoli a motore utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno a Malta:

- elementi di cui al punto 5.3 per le categorie di veicoli da 1 a 6;
- elementi di cui ai punti 6.1.6, 6.2, 7.1, 7.8, 7.9 e 7.10 per le categorie di veicoli da 1 a 3;
- elementi di cui ai punti 6.2 e 7.5 per le categorie di veicoli da 4 a 6.

3. 31999 L 0062: Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano a Malta fino al 31 dicembre 2004 ai veicoli utilizzati in operazioni di trasporto internazionale. Durante tale periodo, le aliquote che Malta dovrà applicare a detti veicoli non devono essere inferiori all'80% dei minimi stabiliti nell'allegato I della direttiva.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 1999/62/CE, le aliquote minime stabilite nell'allegato I della direttiva non si applicano a Malta fino al 31 dicembre 2005 ai veicoli utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto interno. Durante tale periodo, le aliquote che Malta dovrà applicare a detti veicoli non devono essere inferiori al 65% dei minimi stabiliti nell'allegato I della direttiva.

7. FISCALITÀ

31977 L 0388: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), modificata da ultimo da:

– 32002 L 0038: Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7.5.2002 (GU L 128 del 15.5.2002, pag. 41).

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, Malta può mantenere un'esenzione, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, sulla fornitura di prodotti destinati all'alimentazione umana e di prodotti farmaceutici fino al 1° gennaio 2010.

2. In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE Malta può mantenere le seguenti esenzioni:

- a) dall'imposta sul valore aggiunto per i trasporti interni di persone, i trasporti internazionali di persone e i trasporti marittimi interinsulari interni di persone, di cui all'allegato F, punto 17 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore,
- b) dall'imposta sul valore aggiunto senza credito dell'IVA a monte per l'acqua erogata da un organismo di diritto pubblico, di cui all'allegato F, punto 12 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore,
- c) dall'imposta sul valore aggiunto senza credito dell'IVA a monte per la cessione di edifici e terreni edificabili, di cui all'allegato F, punto 16 di detta direttiva, finché non sia soddisfatta la condizione prevista all'articolo 28, paragrafo 4 della medesima o fintantoché le stesse esenzioni saranno applicate da uno o più Stati membri attuali, qualora questa data sia anteriore.

8. POLITICA SOCIALE E OCCUPAZIONE

1. 31989 L 0655: Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13) modificata da ultimo da:

– 32001 L 0045: Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.6.2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46).

La direttiva 89/655/CEE non si applica a Malta fino al 1° gennaio 2006 per le attrezzature di lavoro già in funzione alla data di adesione.

Dalla data di adesione al termine del suddetto periodo, Malta continuerà a fornire alla Commissione informazioni regolarmente aggiornate sul calendario e sulle misure adottate per garantire la conformità alla direttiva.

2. 31993 L 0104: Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18), modificata da:

- 32000 L 0034: Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.6.2000 (GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 41).

L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 93/104/CE non si applica a Malta fino al 31 luglio 2004 per i seguenti sottosettori manifatturieri: prodotti alimentari e bevande, tessili, abbigliamento e calzature, attrezzature di trasporto, macchine, apparecchi e forniture elettrici e mobili: esso non si applica fino al 31 dicembre 2004 ai contratti collettivi esistenti al 12 dicembre 2001 nei suddetti sottosettori, laddove i contratti contengano clausole concernenti l'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva valide oltre il luglio 2004.

9. ENERGIA

31968 L 0414: Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 308 del 23.12.1968, pag. 14), modificata da ultimo da:

- 31998 L 0093: Direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14.12.1998 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 100).

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 68/414/CEE, il livello minimo delle scorte di prodotti petroliferi non si applica a Malta fino al 31 dicembre 2006. Malta garantisce che il suo livello minimo di scorte di prodotti petroliferi corrisponda, per ciascuna categoria di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, almeno al numero seguente di giorni del consumo interno giornaliero medio secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1:

- 40 giorni per la categoria "benzine per motori e carburanti per aerei" e 45 giorni per le restanti categorie di prodotti entro la data di adesione;
- 55 giorni per la categoria "benzine per motori e carburanti per aerei" e 60 giorni per le restanti categorie di prodotti entro il 31 dicembre 2004;
- 90 giorni per tutte le categorie di prodotti entro il 31 dicembre 2006.

10. AMBIENTE

A. QUALITÀ DELL'ARIA

31994 L 0063: Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24).

1. In deroga all'articolo 4 e all'allegato II della direttiva 94/63/CE, i requisiti per gli impianti di caricamento e scaricamento presso i terminali non si applicano a Malta fino al 31 dicembre 2004 a 4 cisterne presso il terminale Enemalta con un volume superiore a 25.000 tonnellate/anno.
2. In deroga all'articolo 5 della direttiva 94/63/CE, i requisiti per le cisterne mobili esistenti presso i terminali non si applicano a Malta fino al 31 dicembre 2004 a 25 autocisterne.
3. In deroga all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 94/63/CE, i requisiti per il caricamento degli impianti esistenti di deposito presso le stazioni di servizio non si applicano a Malta:
 - fino al 31 dicembre 2004 a 61 stazioni di servizio con un volume superiore a 1000 m³/anno;

- fino al 31 dicembre 2004 a 13 stazioni di servizio con un volume superiore a 500 m³/anno;
- fino al 31 dicembre 2004 a 8 stazioni di servizio con un volume pari o inferiore a 500 m³/anno.

B. GESTIONE DEI RIFIUTI

1. 31993 R 0259: Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32001 R 2557: regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28.12.2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
- a) Fino al 31 dicembre 2005, tutte le spedizioni a Malta di rifiuti destinati al recupero ed elencati negli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93, come pure le spedizioni di rifiuti destinati al recupero non elencati in detti allegati, sono notificate alle autorità competenti e sono sottoposte alle procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento.

b) In deroga all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o no negli allegati II, III e IV del regolamento, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ¹, durante il periodo di applicazione della deroga temporanea all'impianto di destinazione.

2. 31994 L 0062: Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

a) In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 94/62/CE, Malta dovrà raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio per i seguenti materiali d'imballaggio entro il 31 dicembre 2009, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- riciclaggio della plastica: 5% in peso entro la data di adesione, 5% per il 2004, 5% per il 2005, 7% per il 2006, 10% per il 2007 e 13% per il 2008;
- tasso globale di riciclaggio: 18% in peso entro la data di adesione, 21% per il 2004 e 25% per il 2005;

¹ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

- tasso globale di recupero: 20% in peso entro la data di adesione, 27% per il 2004, 28% per il 2005, 34% per il 2006, 41% per il 2007 e 47% per il 2008.

b) In deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, il requisito che impone di non ostacolare l'immissione sul mercato maltese di imballaggi conformi alle disposizioni di cui alla direttiva non si applica a Malta fino al 31 dicembre 2007 alle prescrizioni previste dalla legislazione nazionale maltese, secondo cui le bevande gassate aventi un tenore di alcole inferiore al 2% sono vendute in bottiglie di vetro riutilizzabili o spillate da fusti di metallo.

C. QUALITÀ DELL'ACQUA

1. 31983 L 0513: Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato I della direttiva 83/513/CEE, i valori limite per gli scarichi di cadmio nelle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ¹, non si applicano a Malta fino al 31 dicembre 2004 agli scarichi di Ras il-Hobz, fino al 31 dicembre 2006 agli scarichi di Iċ-Ċumnija e fino al 31 marzo 2007 agli scarichi di Wied Għhammieq.

2. 31986 L 0280: Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16), modificata da ultimo da:

- 31991 L 0692: Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23.12.1991 (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

¹ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

In deroga all'articolo 3 e all'allegato II della direttiva 86/280/CEE, i valori limite per gli scarichi di cloroformio nelle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ¹, non si applicano a Malta fino al 30 settembre 2004 alle centrali di Marsa e Delimara, fino al 31 dicembre 2004 agli scarichi di Ras il-Hobż, fino al 31 dicembre 2006 agli scarichi di Iċ-Ċumnija e fino al 31 marzo 2007 agli scarichi di Wied Għammieq. Inoltre, i valori limite per gli scarichi di tricloroetilene e percloroetilene non si applicano a Malta fino al 31 dicembre 2004 agli scarichi di Ras il-Hobż, fino al 31 dicembre 2006 agli scarichi di Iċ-Ċumnija e fino al 31 marzo 2007 agli scarichi di Wied Għammieq.

3. 31991 L 0271: Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), modificata da:

- 31998 L 0015: Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27.2.1998 (GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29).
- a) In deroga all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per le reti fognarie di acque reflue urbane non si applicano integralmente a Malta fino al 31 ottobre 2006, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
 - entro l'adesione, conformità alla direttiva per il territorio di Marsa e il territorio principale di Gozo, che rappresentano il 24% del carico biodegradabile complessivo;

¹ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- entro il 30 giugno 2004, conformità alla direttiva per la parte meridionale di Malta, che rappresenta un ulteriore 67% del carico biodegradabile complessivo;
 - entro il 31 dicembre 2005, conformità alla direttiva per Gharb e Nadur a Gozo, che rappresentano un ulteriore 1% del carico biodegradabile complessivo.
- b) In deroga all'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE, i requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane non si applicano integralmente a Malta fino al 31 marzo 2007, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:
- entro l'adesione, conformità alla direttiva per il territorio di Marsa, che rappresenta il 19% del carico biodegradabile complessivo;
 - entro il 31 ottobre 2004, conformità alla direttiva per il territorio principale di Gozo, che rappresenta un ulteriore 5% del carico biodegradabile complessivo;
 - entro il 31 dicembre 2005, conformità alla direttiva per Gharb e Nadur a Gozo, che rappresentano un ulteriore 1% del carico biodegradabile complessivo;

- entro il 31 ottobre 2006, conformità alla direttiva per la parte settentrionale di Malta, che rappresenta un ulteriore 8% del carico biodegradabile complessivo.

4. 31998 L 0083: Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 8 e all'allegato I, parte B della direttiva 98/83/CE, i valori stabiliti per i parametri di fluoruro e nitrato non si applicano a Malta fino al 31 dicembre 2005.

D. PROTEZIONE DELLA NATURA

31979 L 0409: Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1), modificata da:

- 31997 L 0049: Direttiva 97/49/CE della Commissione, del 29.7.1997 (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

In deroga all'articolo 5, lettere a) ed e), all'articolo 8, paragrafo 1 e all'allegato IV, lettera a) della direttiva 79/409/CEE, è ammessa la cattura deliberata delle specie *Carduelis cannabina*, *Carduelis serinus*, *Carduelis chloris*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis spinus*, *Fringilla coelebs* e *Coccothraustes coccothraustes* fino al 31 dicembre 2008, mediante l'uso di reti tradizionali note come reti da uccellagione, nelle isole maltesi allo scopo di detenerli in cattività, conformemente ai seguenti obiettivi intermedi:

- al più tardi entro la data di adesione sarà istituito il Comitato Ornithologia maltese, saranno registrati tutti i siti di cattura, saranno presentati uno studio pilota su un progetto di riproduzione in cattività e uno studio sulla mortalità dei fringillidi in cattività, saranno valutati il numero e il tipo di specie detenute e allevate in voliere e sarà presentato dalla Commissione un programma di informazione per l'attuazione di un sistema di riproduzione in cattività;
- entro il 30 giugno 2005 sarà introdotto un programma di riproduzione in cattività;
- entro il 31 dicembre 2006 saranno valutati l'efficacia del sistema di riproduzione in cattività nonché il tasso di mortalità degli uccelli nell'ambito del sistema di riproduzione in cattività istituito;
- entro giugno 2007 sarà valutato il numero di uccelli selvatici catturati necessario per mantenere la diversità genetica;

- entro il 31 dicembre 2007, il Comitato Ornithologica maltese stabilirà il numero di esemplari selvatici per specie che può essere catturato conformemente alla direttiva al fine di garantire una sufficiente diversità genetica delle specie in cattività.

Le misure adottate durante l'applicazione delle misure transitorie sono conformi ai principi che reggono il calendario venatorio delle specie di uccelli migratori come delineato nella direttiva 79/409/CEE. Ci si aspetta che il numero degli uccelli catturati sia significativamente ridotto durante le misure transitorie. Malta presenterà alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione di tale misura transitoria e sui progressi compiuti.

E. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI

32001 L 0080: Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato VII, parte A della direttiva 2001/80/CE, il valore limite di emissione per le polveri non si applica fino al 31 dicembre 2005 alla Fase 1 della centrale di Delimara.

11. UNIONE DOGANALE

31987 R 2658: Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:

- 32002 R 0969: Regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione, del 6.6.2002 (GU L 149 del 7.6.2002, pag. 20).

- a) In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87, Malta può, fino alla fine del quinto anno successivo all'adesione o fino al 31 dicembre 2008, qualora questa data sia anteriore, aprire un contingente tariffario annuale per tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (codice NC 5112 11 10), tessuti detti "denim" (codice NC 5209 42 00), tessuti di filati di filamenti artificiali (codice NC 5408 22 10), nonché altri accessori di abbigliamento confezionati (codice NC 6217 10 00) conformemente al seguente calendario:
 - aliquota zero per il primo e il secondo anno;

 - un terzo del dazio UE corrente ad valorem per il terzo e il quarto anno;

- due terzi del dazio UE corrente ad valorem per il quinto anno;

per i seguenti volumi:

- per il codice NC 5112 11 10: un massimo di 20 000 metri quadrati l'anno;
- per il codice NC 5209 42 00: un massimo di 1 200 000 metri quadrati l'anno;
- per il codice NC 5408 22 10: un massimo di 110 000 metri quadrati l'anno;
- per il codice NC 6217 10 00: un massimo di 5 000 chilogrammi l'anno;

a condizione che le merci in questione:

- siano utilizzate nel territorio maltese per la fabbricazione di indumenti esterni per uomo e per ragazzo (non a maglia),
- restino soggette a vigilanza doganale, conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di destinazione particolare stabilite agli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ¹.

¹ GU L 302 del 19.10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

- b) Le precedenti disposizioni si applicano solo se, a complemento della dichiarazione di immissione in libera pratica, viene presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità maltesi, attestante che le merci in questione rientrano nella sfera d'applicazione suindicata.
- c) La Commissione e le autorità maltesi competenti adottano le misure necessarie per garantire che le merci in questione siano utilizzate per la fabbricazione di indumenti esterni per uomo e per ragazzo (non a maglia) nel territorio maltese.